

**Causa C-222/23****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

7 aprile 2023

**Giudice del rinvio:**

Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria)

**Data della decisione di rinvio:**

7 aprile 2023

**Ricorrente nel procedimento monitorio:**

«Toplofikatsia Sofia» EAD

---

**Oggetto del procedimento principale**

Domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento relativa a un credito pecuniario presentata al giudice del rinvio

**Oggetto e fondamento del rinvio pregiudiziale**

Domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE sull'interpretazione dell'articolo 18, paragrafo 1, TFUE, nonché dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 1, e con l'articolo 21 TFUE debba essere interpretato nel senso che

esso osta a che la nozione di «domicilio» di una persona fisica venga ricavata da disposizioni nazionali che prevedono che l'indirizzo permanente

dei cittadini dello Stato del giudice adito si trovi sempre in tale Stato e non possa essere spostato in un altro luogo nell'Unione europea.

- 2) Se l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 1 e l'articolo 21 TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso ammette disposizioni nazionali e una giurisprudenza nazionale, ai sensi delle quali un giudice di uno Stato non può rifiutarsi di emettere un'ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore che abbia la cittadinanza di tale Stato e in relazione al quale sussiste la fondata presunzione che difetti la competenza internazionale del giudice in quanto

il debitore ha probabilmente il proprio domicilio in un altro Stato dell'Unione, circostanza che risulta dalla dichiarazione resa dal debitore all'autorità competente secondo cui egli ha un recapito anagrafico in tale [altro] Stato. Se rilevi, in un caso del genere, il momento in cui tale dichiarazione è stata rilasciata.

- 3) Se l'articolo 18, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato, nel caso in cui la competenza internazionale del giudice adito risulti da una disposizione diversa dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, nel senso che

esso osta a disposizioni nazionali e ad una giurisprudenza nazionale, ai sensi delle quali l'emissione di un'ingiunzione di pagamento è consentita effettivamente soltanto nei confronti di una persona fisica che ha la propria residenza abituale nello Stato del giudice adito, ma l'accertamento che il debitore, se cittadino di tale Stato, ha stabilito la sua residenza in un altro Stato, non può essere effettuato soltanto sulla base del fatto che egli ha fornito allo Stato del giudice adito un recapito anagrafico (indirizzo «attuale») situato in un altro Stato dell'Unione europea, laddove il debitore non sia in grado di dimostrare di essersi trasferito completamente nel secondo Stato e di non avere un indirizzo nel territorio dello Stato del giudice adito. Se rilevi, in un caso del genere, il momento in cui la dichiarazione concernente l'indirizzo attuale è stata rilasciata.

- 4) Qualora la prima parte della terza questione pregiudiziale venga risolta nel senso che l'emissione di un'ingiunzione di pagamento è ammissibile, se, in tal caso, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, in combinato disposto con l'interpretazione dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, quale fornita nella sentenza pronunciata nella causa C-325/11, Alder, e in combinato disposto con il principio dell'effettiva

applicazione del diritto dell'Unione in sede di esercizio dell'autonomia procedurale nazionale, sia ammissibile

che un giudice nazionale di uno Stato in cui i cittadini non possono rinunciare al loro recapito anagrafico nel territorio di tale Stato e non possono spostarlo in un altro Stato, qualora sia investito di una domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento in un procedimento che non prevede la partecipazione del debitore, raccolga, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2020/1784, informazioni presso le autorità dello Stato in cui il debitore ha un recapito, concernenti l'indirizzo di quest'ultimo in tale Stato e la data della registrazione ivi avvenuta, al fine di ricercare la residenza abituale effettiva del debitore prima dell'adozione della decisione finale nella causa.

### **Disposizioni e giurisprudenza del diritto dell'Unione**

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 18, paragrafo 1, e articolo 21

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 47, paragrafo 2

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, articolo 4, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1, e articolo 62, paragrafo 1

Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»), articoli 7 e 22

Sentenza della Corte del 19 dicembre 2012, Alder, C-325/11, EU:C:2012:824

Sentenza della Corte del 9 settembre 2021, Toplofikatsia Sofia e a., C-208/20 e C-256/20, EU:C:2021:719; le questioni pregiudiziali sollevate nella presente causa presentano in parte elementi in comune con le questioni sottoposte nelle cause riunite C-208/20 e C-256/20 in relazione alla facoltà del giudice di verificare la propria competenza dopo che lo stesso ha già emesso l'ingiunzione di pagamento. La differenza essenziale risiede, nel caso in esame, nel fatto che il Tribunale intende fondare la propria competenza su informazioni ottenute *prima* dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento.

### **Disposizioni e giurisprudenza nazionali**

Zakon za zadalzhniata i dogovorite (legge sulle obbligazioni e i contratti; in prosieguo: lo «ZZD»), articolo 68, lettera a)

Grazhdanski protsesualen kodeks (codice di procedura civile; in prosieguo: il «GPK»), articoli 38, da 40 a 48, 53, 246, 282, 410, 411, da 413 a 416, 419 e 423

Kodeks na mezhdunarodnoto chastno pravo (codice di diritto internazionale privato; in prosieguo: il «KMChP»), articoli 4 e 48

Zakon za grazhdanskata registratsia (legge sulla registrazione dei cittadini; in prosieguo: lo «ZGR»), articoli 3, 90, 93, 94 e 96

Decisione interpretativa n.4/2013 dell'Obshto sabranie na grazhdanskata i targovskata kolegii (collegio misto delle sezioni civile e commerciale; in prosieguo: l'«OSGTK») del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione; in prosieguo: il «VKS») del 18 giugno 2014

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento**

- 1 La ricorrente nel procedimento monitorio è la «Toplofikatsia Sofia» EAD, una società registrata di diritto bulgaro.
- 2 Il debitore non ha ancora partecipato al procedimento monitorio, in quanto ciò avviene solo dopo che il giudice, se competente, ha emesso l'ingiunzione di pagamento. Il procedimento deve tuttavia essere svolto nei confronti del cittadino bulgaro V.Z.A.
- 3 Il 6 marzo 2023, la ricorrente ha chiesto al giudice del rinvio l'emissione di un'ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore in base a un credito pecuniario che sarebbe risultato dal fatto che lo stesso era proprietario di un immobile (un appartamento situato in un edificio in regime di condominio) riscaldato tramite la rete di teleriscaldamento e non avrebbe pagato per l'energia fornita. La ricorrente fa valere un credito pari a 700,61 leva bulgari (BGN), maggiorato degli interessi, per l'energia fornita tra il 15 settembre 2020 e il 22 febbraio 2023.
- 4 Il giudice provvedeva d'ufficio alla raccolta di informazioni presso il registro anagrafico al marzo del 2023. Stando a tali informazioni, il debitore V.Z.A. ha un indirizzo permanente a Sofia (Bulgaria) registrato nel 2000 e, dal 6 marzo 2010, un indirizzo attuale in un altro Stato membro dell'Unione europea registrato presso le autorità bulgare. La normativa bulgara non prevede la possibilità di indicare un determinato indirizzo attuale all'estero, bensì si procede solo ad annotare in quale altro Stato esso si trovi.

### **Principali argomenti delle parti nel procedimento principale**

- 5 Il giudice del rinvio non indica se la ricorrente nel procedimento principale abbia presentato osservazioni in relazione alla domanda di pronuncia pregiudiziale.

## Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

### *Sulla prima e sulla seconda questione pregiudiziale*

- 6 La domanda di pronuncia pregiudiziale è intesa a chiarire i requisiti imposti dal diritto dell'Unione (in particolare dalle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, ai sensi dei quali le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro possono essere convenute solo nel luogo del loro domicilio) ai giudici nazionali qualora la controparte, in un procedimento inaudita altera parte, non possa contestare né riconoscere espressamente la competenza del giudice adito prima della pronuncia della decisione finale. Si tratta, nella specie, di un procedimento monitorio in cui il giudice adito esamina gli argomenti del ricorrente (creditore) principalmente sotto il profilo formale ed invita la controparte (il debitore) a dichiarare se contesta o meno il credito fatto valere. Se il debitore non contesta il credito, egli viene a trovarsi nella situazione di una persona condannata al pagamento.
- 7 Secondo il giudice del rinvio, la Corte, nella sua sentenza del 9 settembre 2021, Toplofikatsia Sofia e a. (C-208/20 e C-256/20, EU:C:2021:719), ha già dichiarato che il giudice che ha emesso l'ingiunzione di pagamento non può annullarla laddove accerti che il debitore non aveva un indirizzo nello Stato del foro. In un caso del genere, dovrebbe essere avviata l'esecuzione e il debitore, qualora nel corso del procedimento di esecuzione venga a conoscenza dell'ingiunzione emessa, potrebbe difendersi con il mezzo di ricorso previsto nel diritto nazionale, richiamato nella decisione interpretativa n. 4/2013 dell'OSGTK del VKS.
- 8 Ai sensi della summenzionata decisione interpretativa n. 4/2013 dell'OSGTK del VKS, le circostanze disciplinate all'articolo 411, paragrafo 2, punto 4 (indirizzo permanente in Bulgaria) e punto 5 (residenza abituale in Bulgaria) del GPK costituiscono effettivamente i requisiti per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento, ma, per loro natura, non devono essere esaminate prima della notifica dell'ingiunzione già emessa. Qualora risulti che l'ingiunzione è stata emessa nei confronti di un debitore che non ha alcun indirizzo permanente nella Repubblica di Bulgaria, l'ingiunzione deve essere annullata d'ufficio dal giudice competente per il procedimento di ingiunzione. Tuttavia, qualora il debitore abbia un indirizzo permanente, ma non una residenza abituale nel territorio nazionale, l'ingiunzione emessa dal giudice competente per il procedimento di ingiunzione non può essere annullata. Siffatto giudice si limita infatti a verificare se il debitore abbia un indirizzo permanente nella Repubblica di Bulgaria e, in caso affermativo, la regolare notifica ha luogo o tramite un'altra persona o mediante affissione, cosicché l'esistenza di una residenza abituale della persona nel territorio nazionale non è verificata.
- 9 Secondo il giudice del rinvio, la soluzione scelta dal VKS in relazione alla determinazione della residenza abituale del debitore quale requisito specifico del diritto nazionale per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento è problematica, in quanto essa è estremamente restrittiva e non tiene conto dell'efficace

applicazione della condizione assoluta di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, ai sensi del quale, fatti salvi taluni casi speciali, il debitore domiciliato nell'Unione può essere convenuto soltanto nello Stato in cui ha il proprio domicilio.

- 10 La difficoltà consiste nel fatto che un'ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore che ha un recapito anagrafico in Bulgaria viene di fatto emessa sempre, a prescindere da se egli abbia indicato anche un indirizzo all'estero. Secondo il diritto nazionale (articolo 411, paragrafo 1, del GPK, in combinato disposto con l'articolo 93, paragrafi 1 e 2, dello ZGR), infatti, ai fini della determinazione del domicilio del debitore nei cui confronti un giudice bulgaro può emettere un'ingiunzione di pagamento rileva la possibilità di accertare un indirizzo permanente del debitore e, ai sensi dell'articolo 93, paragrafi 2 e 4, dello ZGR, un cittadino bulgaro ha il proprio indirizzo permanente sempre nel territorio nazionale della Bulgaria e non può modificarlo neanche qualora si trasferisca in un altro Stato membro. In tal modo, l'esercizio del diritto alla libera circolazione riconosciuto all'articolo 21 TFUE e la libera scelta del luogo di abitazione vengono resi considerevolmente più difficili per i cittadini bulgari; infatti, nell'esercizio della libertà di stabilimento in un altro Stato, i cittadini bulgari restano segnatamente legati al territorio nazionale bulgaro e continuano ad essere obbligati ad avere una persona nel territorio nazionale della Bulgaria che riceva ivi la loro corrispondenza. Altrimenti, essi potrebbero divenire «vittime» di un'ingiunzione di pagamento emessa nei loro confronti, a fronte della quale essi possono difficilmente difendersi.
- 11 Ciò porta i cittadini bulgari che si sono avvalsi del loro diritto alla libera circolazione e del loro diritto di stabilimento in un altro Stato membro dell'Unione in una situazione di possibile discriminazione «inversa» in base alla nazionalità, la quale viola l'articolo 18 TFUE. Infatti, i cittadini di altri Stati membri dell'Unione che abitano stabilmente in Bulgaria vengono chiamati a comparire, ai sensi dell'articolo 53 del GPK, all'indirizzo comunicato alle autorità preposte all'immigrazione e che comprende (ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, punto 2, in combinato disposto con gli articoli 93 e 94 dello ZGR), un indirizzo permanente e attuale. Se tali cittadini di altri Stati membri cessano di risiedere in Bulgaria, essi vengono cancellati e ciò fa venire meno anche la competenza dei giudici bulgari ad emettere ingiunzioni di pagamento nei loro confronti. I cittadini bulgari, per contro, non possono rinunciare al loro indirizzo permanente e continuano ad essere obbligati ad avere una persona in qualità di destinataria in Bulgaria, la quale sia disposta a ricevere le comunicazioni. Essi vengono pertanto trattati diversamente dai cittadini stranieri, fermo restando che la legge si limita ad indicare, quale motivo per siffatto trattamento, la semplificazione per le autorità amministrative.
- 12 Inoltre, alla luce dell'articolo 94, paragrafo 3, dello ZGR («L'indirizzo attuale dei cittadini bulgari che vivono all'estero viene iscritto nel registro anagrafico soltanto con il nome del paese in vivono»), non sussiste la possibilità, per un cittadino bulgaro, di comunicare allo Stato bulgaro il proprio indirizzo esatto al di fuori

della Bulgaria, presso il quale lo stesso abita e al quale può ricevere la propria corrispondenza. Non sussiste neanche la possibilità di lasciare ufficialmente un numero telefonico come recapito oppure di indicare un canale di comunicazione elettronico. Di fatto, lo Stato bulgaro vieta ai propri cittadini di indicare un contatto al quale essi possono essere raggiunti al di fuori del suo territorio nazionale.

- 13 Ai fini dell'esito di un procedimento monitorio, il cui avvio non può essere previsto dal debitore, riveste un'importanza decisiva il fatto che l'ingiunzione venga effettivamente notificata al debitore in forme che gli consentano di difendersi. In tal modo, egli potrebbe far valere i propri diritti nel procedimento giudiziario, ma tali diritti vengono notevolmente limitati dall'applicazione restrittiva delle disposizioni sulla registrazione di un indirizzo all'estero e dalla decisione interpretativa n. 4/2013 dell'OSGTK del VKS, in quanto, ai sensi di tale decisione interpretativa, non è ammissibile che il giudice nazionale adito rifiuti l'emissione di un'ingiunzione di pagamento qualora il debitore sia un cittadino bulgaro che ha indicato un indirizzo attuale all'estero.
- 14 Pertanto, occorre risolvere, da un lato, la questione se sia compatibile con l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 un criterio di determinazione della competenza internazionale dei giudici nazionali ad emettere ingiunzioni di pagamento basato su una nozione nazionale di domicilio la quale fa riferimento ad un indirizzo permanente che non può trovarsi all'estero. Dall'altro, occorre verificare se sia compatibile con tale disposizione il fatto che il giudice adito, al fine di determinare il domicilio, non possa ricorrere alle informazioni sul recapito anagrafico attuale del debitore, come recita la decisione interpretativa n. 4/2013 dell'OSGTK del VKS.

#### ***Sulla terza questione pregiudiziale***

- 15 Occorre sottolineare che, sebbene la disposizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 (le persone domiciliate nell'Unione devono essere convenute nel luogo del loro domicilio) sia vincolante per gli Stati membri, essa non è tuttavia priva di eccezioni, in quanto il regolamento prevede una serie di competenze speciali per determinati tipi di controversie risultanti da particolari rapporti giuridici. Il caso in esame verte su un contratto avente ad oggetto la fornitura di energia termica ad un immobile nella città di Sofia, cosicché, ai sensi dell'articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino [alternativamente ai sensi della lettera a)], del regolamento n. 1215/2012, è fondata la competenza dei giudici bulgari del luogo di esecuzione del contratto. Ciò non significa, tuttavia, che la questione della sussistenza di un domicilio in Bulgaria, alla luce di tale circostanza, sia irrilevante ai fini della decisione della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio.
- 16 La ragione risiede nel fatto che l'emissione di un'ingiunzione di pagamento in forza del diritto nazionale non prevede un procedimento ordinario inteso alla composizione delle controversie civili, bensì una sorta di procedimento

semplificato per determinati creditori, al quale è possibile ricorrere soltanto in presenza di una serie di specifici requisiti. Uno di siffatti requisiti secondo il diritto bulgaro è la residenza abituale del debitore in Bulgaria. Tale requisito non risulta dal diritto dell'Unione, bensì dal diritto nazionale; tuttavia, dato che è introdotto dallo Stato, esso è soggetto al divieto di discriminazione di cui all'articolo 18 TFUE.

- 17 In tali circostanze, occorre rispondere alla seconda questione solo nella parte in cui si chiede se il divieto per i giudici nazionali, sancito con la decisione interpretativa n. 4/2013 dell'OSGTK del VKS, di considerare un indirizzo attuale un indizio del fatto che il debitore non ha una residenza abituale in Bulgaria, sia ammissibile alla luce del fatto che esso comporta una discriminazione «inversa» (articolo 18 TFUE). Nel caso di specie, i cittadini bulgari che lasciano la Bulgaria vengono svantaggiati, in quanto, secondo la giurisprudenza, essi devono avere un corrispondente nel territorio nazionale per potersi difendere a fronte dell'emissione di un'ingiunzione di pagamento nei loro confronti, dal momento che il giudice non ha la possibilità di tenere conto d'ufficio della loro dichiarazione di spostamento del proprio domicilio in un altro Stato membro. Per le persone di nazionalità straniera che hanno la loro residenza abituale in Bulgaria e che lasciano il paese, non sussiste per contro un siffatto obbligo, e con la loro partenza i giudici bulgari perdono completamente anche la competenza ad emettere ingiunzioni di pagamento.

*Sulla quarta questione pregiudiziale*

- 18 Qualora si seguano le indicazioni della decisione interpretativa n. 4/2013 dell'OSGTK del VKS (ai sensi della quale l'indicazione di un recapito anagrafico attuale in un altro Stato membro, se il debitore è un cittadino bulgaro, non è un indizio sufficiente del fatto che lo stesso ha la propria residenza abituale in un altro Stato ai fini dei requisiti procedurali per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento), si pone la questione, per il giudice del rinvio, se, alla luce degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell'Unione, lo stesso possa ciononostante esaminare d'ufficio siffatto requisito procedurale, sebbene il VKS lo vieti.
- 19 In particolare, la Corte, nella sua sentenza del 19 dicembre 2012, Alder (C-325/11, EU:C:2012:824), ha dichiarato l'inapplicabilità di disposizioni nazionali in forza delle quali una parte di un procedimento giudiziario, la quale abbia la propria residenza in uno Stato membro dell'Unione diverso dallo Stato del giudice adito, è obbligata a designare un destinatario in quest'ultimo Stato. Nel caso di specie, l'ambito di applicazione di una siffatta regola deve essere esteso, in quanto, ai sensi del diritto bulgaro, un'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti del debitore viene notificata ai suoi recapiti anagrafici nel territorio nazionale.
- 20 Al fine di assicurare l'effettivo soddisfacimento del requisito stabilito nella sentenza Alder, secondo il quale gli atti giudiziari non devono essere notificati unicamente nello Stato del giudice adito, il giudice del rinvio ritiene pertanto che

la disposizione di cui all'articolo 22 del regolamento n. 2020/1784 (sempreché nella causa in oggetto sia necessaria anche la notifica dell'ingiunzione) esiga eventualmente che il giudice del rinvio, nei casi in cui sussistono elementi indicativi del fatto che un debitore avente la cittadinanza bulgara ha un indirizzo attuale all'estero, raccolga ulteriori informazioni sulla residenza abituale di tale cittadino.

- 21 L'efficace applicazione della disposizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, ai sensi della quale il debitore deve essere convenuto, in linea di principio, nel luogo del proprio domicilio, presuppone dunque che il domicilio del debitore sia accertato da un giudice nazionale, il quale, in linea di principio, deve emettere ingiunzioni di pagamento soltanto nei confronti di persone che hanno la loro residenza abituale nel territorio dello Stato di tale giudice. Il giudice del rinvio ritiene che, poiché il diritto nazionale non offre la possibilità di accertare un indirizzo del debitore al di fuori della Bulgaria, esso debba ricorrere alla facoltà, prevista all'articolo 7 del regolamento n. 2020/1784, di determinare un recapito all'estero.

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE